

UDIENZE A DISTANZA E NON SOLO: INTEGRAZIONE NECESSARIA TRA TECNOLOGIA E CORTI

di **Federica Paolucci** e **Oreste Pollicino**

L'integrazione delle nuove tecnologie nel sistema giudiziario presenta numerosi potenziali benefici, ma anche alcuni rischi che devono essere attentamente valutati. Da un lato, ci sono rischi significativi legati alla sicurezza dei dati, alla privacy e alla possibilità di bias. Proprio per queste ragioni, difatti, l'Art 47 della Carta dei diritti fondamentali classifica come ad alto rischio gli usi di Ia nell'ambito della giustizia.

D'altro canto, l'uso di strumenti digitali può servire anche scopi positivi, come accelerare i processi giudiziari, ridurre i costi e migliorare l'accessibilità alla giustizia. Si pensi, ad esempio, all'uso di Ia nell'assistere i giudici a determinare, nel più assoluto rispetto dei criteri elaborati dalla Suprema corte, l'esatto ammontare di una somma controversa, come nei casi che riguardano l'assegno divorzile.

E non solo Ia. La tecnologia può diventare un prezioso alleato anche quando le parti non possono partecipare personalmente in udienza. È noto, soprattutto dopo il periodo pandemico, che lo svolgimento di incontri e riunioni in modalità da remoto ha facilitato molte attività, evitando inutili o costosi spostamenti. Questo riguarda anche la giustizia, dove, peraltro, la partecipazione in videoconferenza alle udienze rappresenta un rafforzamento del diritto al giusto processo, come stabilito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quest'ultimo aspetto è stato ulteriormente rafforzato in una recente decisione della Corte di giustizia della Ue, la quale nella causa C-760/22 ha affrontato la questione dell'uso della videoconferenza nei processi penali. Difatti, nella sentenza del 4 luglio 2024, la Corte stabilito che gli Stati membri devono garantire il diritto degli imputati di essere presenti fisicamente ai propri processi. Tuttavia, se l'imputato richiede espressamente di partecipare tramite videoconferenza, ciò è permesso a condizione che siano rispettati i diritti alla difesa e le condizioni di un processo equo, conformemente alla direttiva (Ue) 2016/343, alla Carta e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Al parere della Corte, la modalità di partecipazione in videoconferenza è un mezzo alquanto utile per garantire la presenza in udienza delle parti al processo: aspetto che, com'è noto, riveste un'importanza fondamentale nell'interesse di un processo equo. È chiaro che, da parte degli Stati membri, debba esserci un essenziale lavoro di assicurare che l'accesso a tali mezzi sia possibile non solo da un punto vista giuridico ma anche strutturale, garantendo che il singolo possa seguire il procedimento ed essere ascoltato senza ostacoli tecnici e comunicare in modo effettivo e riservato con il suo avvocato. Ebbene, la Corte di Giustizia ha avuto

modo di ribadire che gli Stati devono adottare misure per garantire che la partecipazione tramite videoconferenza non comprometta i diritti fondamentali dell'imputato, tra cui il diritto alla difesa, specie quando riguarda la partecipazione al processo penale, come in questo caso.

La sentenza è meritevole di attenzione poiché attesta la necessità di bilanciare l'uso delle tecnologie moderne con la salvaguardia dei diritti fondamentali degli imputati. Su questi aspetti, si è soffermata in Italia anche la recente riforma Cartabia, nel cui ambito sono state introdotte una serie di innovazioni nel sistema giudiziario, molte delle quali sono legate all'uso delle tecnologie, alcune delle quali

La tecnologia può diventare un alleato anche se le parti non possono partecipare di persona in udienza

La Corte di giustizia Ue ha da poco affrontato la questione dell'uso della videoconferenza nei processi penali

si soffermano proprio sulla partecipazione a distanza nel processo. In particolare, nel processo penale sono stati introdotti due articoli che descrivono come deve avvenire la presenza in udienza tramite videoconferenza, in modo tale da garantire il dibattito e la partecipazione attiva delle parti, anche con registrazione audiovisiva, salvo sempre il consenso delle stesse. Inoltre, tale norma permette ai difensori di collegarsi solo da luoghi idonei, assicurando il diritto di consultarsi privatamente con l'assistito.

Tutti elementi che sono stati per l'appunto appena ribaditi dalle Corte di giustizia quali essenziali per garantire il diritto all'equo processo, senza sacrificare le preziose innovazioni e agevolazioni che la tecnologia è in grado di fornire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OSSERVATORIO

Osservatorio sulla giurisprudenza europea e digitale

L'Osservatorio è una rubrica con cadenza quindicinale dedicata all'analisi delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia Ue e della Corte europea dei diritti dell'uomo nel settore del digitale, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla protezione dei dati

Curatori

Marina Castellaneta e Oreste Pollicino

Membri

Marco Bassini, Tilbug University; Flavia Bavetta, Università Bocconi; Giovanni De Gregorio, Católica University Lisbona; Federica Paolucci, Università Bocconi; Giuseppe Muto, Università Bocconi